

Tribunale Commissariale Civile e Penale

Fascicolo degli atti della Causa Civile di Appello

In punto CONTRATTUALE (APPELLO SENTENZA)

APPELLANTE

PROCURATORI

BACCIOCCHI LIVIO

Bacciocchi avv. Francesca Maria

BACCIOCCHI FRANCESCA MARIA

Bacciocchi avv. Francesca Maria

SOCIETA' IMM-CAPITAL S.P.A.

FANTINI MONICA

Bacciocchi avv. Francesca Maria

APPELLATO

BSM IMMOBILIARE S.P.A.

Mularoni Avv. Matteo

LEASING SAMMARINESE S.P.A.

Mularoni Avv. Matteo

BANCA DI SAN MARINO S.P.A.

Mularoni Avv. Matteo

ESENTE

Quietanza n.15304 / 2017

Si notifica quanto segue:

① URGENTE
 RINVIO DEL _____
 SCADENZA _____
 ORDINARIA

Il Giudice designato

Di Bona Laura

ALL' AVV. FRANCESCA
M. BACCIOCCHI

Il Giudice per Istruttoria

Belluzzi Giovanni

8088



VISTO
26 APR 2022

REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

IL GIUDICE D'APPELLO

- Prof. Avv. Laura di Bona -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 13, commi 1, 2 e 6, l. qual. 25 aprile 2003, n. 55

nella causa civile d'appello n. 42 del 2017

promossa da

BACCIOCCHI LIVIO, BACCIOCCHI FRANCESCA MARIA, IMM-CAPITAL S.P.A.
in liquidazione volontaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e
FANTINI MONICA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Maria
Bacciocchi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati ai fini del
presente giudizio;

- appellanti -

contro

BANCA DI SAN MARINO S.P.A., LEASING SAMMARINESE S.P.A., BSM
IMMOBILIARE S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Mularoni, presso il cui
studio sono elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio;

- appellati -





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

avverso

la sentenza emessa dal Commissario della Legge in data 9 ottobre 2017 nella causa civile n. 145 del 2014, la quale ha dichiarato la nullità della citazione depositata nel predetto giudizio dagli odierni appellanti a causa dell'oscuità del libello introduttivo e della contraddittorietà della *causa petendi* ivi formulato rispetto al *petitum*, e per l'effetto ha rigettato la domanda attrice condannando gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite e degli onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza di citazione in appello depositata il 23 novembre 2017 i signori Baccocchi Livio, Baccocchi Francesca Maria, Fantini Monica e la società Imm-Capital S.p.a. in liquidazione volontaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, impugnavano la sentenza del Commissario della Legge in data 9 ottobre 2017 avanti il Giudice d'Appello per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "in totale riforma della sentenza di 1° grado che aveva sentenziato la nullità dell'atto di citazione, voglia l'Ecc.mo Giudice di Appello dichiarare la piena validità dell'atto di citazione nei termini proposti, con tutte le statuizioni processuali del caso. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di primo e di secondo grado. In via subordinata, voglia l'Ecc.mo Giudice di Appello disporre la compensazione delle spese ed onorari di causa".





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

del primo grado e del grado di appello, fra le parti attrici e convenute”.

All'udienza del 18 gennaio 2018 si costituivano gli appellanti riproducendo l'atto introduttivo di giudizio e concludendo per l'accoglimento della domanda. Alla medesima udienza si costituiva in giudizio la Banca di San Marino S.p.a., unitamente alla Leasing Sammarinese S.p.a. e alla BSM Immobiliare S.p.a. società unipersonale, le quali contestavano siccome infondata l'impugnazione avversaria e ne chiedevano l'integrale rigetto.

Con comparsa del 15 giugno 2021 la parte appellante ha avanzato richiesta incidentale di verifica di legittimità costituzionale dell'articolo 59 della legge del 29 ottobre 1981, n. 85, rispetto al quale evidenziava il contrasto con gli artt. 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, della “Carta dei Diritti”, nonché con gli artt. 6 e 14 della “Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo” (CEDU), e, infine, con l'art. 1, comma 1, del Protocollo n. 12 della medesima Convenzione.

Deducono gli appellanti che l'art. 59 citato, sancendo il noto divieto per il Giudice di utilizzare ai fini del decidere atti e contratti prodotti dalle parti non previamente sottoposti alla formalità della registrazione e al pagamento della relativa imposta, nel presente giudizio di fatto impedirebbe agli stessi appellanti di tutelare le proprie ragioni, determinando una indebita compromissione del loro diritto di difesa.

Lamentano, infatti, i deducenti che la soluzione della presente





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

controversia ruoterebbe attorno a una scrittura privata stipulata tra i coniugi Baccocchi e la Leasing Sammarinese S.p.a., datata 5 aprile 2011, avente ad oggetto la definizione transattiva di tutte le reciproche posizioni di dare e avere scaturenti dai pregressi rapporti economici tra le parti e involgenti in modo dirimente il *thema disputandum* oggetto del presente contenzioso.

Espongono di non aver potuto sottoporre tale scrittura alla registrazione, come invece richiesto dal citato art. 59 della Legge 85 del 1981, per l'impossibilità al momento di sostenere l'elevato ammontare della relativa imposta (circa un milione e settecentomila euro), incompatibile con la loro attuale situazione finanziaria.

Debitamente integrato il contraddittorio fra le parti, con decreto dell'11 settembre 2021 il Commissario della Legge dava atto della sollevata eccezione diretta alla verifica della legittimità costituzionale, assegnando alle parti il comune termine di 20 giorni per presentare memorie e deduzioni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge qualificata 25 aprile 2003, n. 55.

Con memoria del 7 ottobre 2021 la procura appellante tornava a dedurre in ordine alla ritenuta incostituzionalità dell'art. 59 citato: argomentava che l'applicazione di tale articolo "si traduce in una chiara violazione al fondamentale principio di uguaglianza di fronte alla legge ed al fondamentale principio del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, cui fa da





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

corollario essenziale il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa",
"mancando quella fondamentale partecipazione paritaria delle parti in giudizio
che consente di far valere i propri diritti in condizioni di parità nel rispetto del
principio del contraddittorio e del principio di uguaglianza" (p. 2).

Secondo gli istanti, infatti, la norma di cui sollecitano il vaglio
costituzionale impedirebbe alla parte non abbiente di far valere i propri diritti e
di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese a causa della propria incapacità
economica a far fronte ai costi di registrazione del contratto da cui, come sopra
accennato, affiorerebbe il complesso assetto dei reciproci rapporti di dare-avere
pattuito tra le parti in lite: ciò determinerebbe una inaccettabile
compromissione del diritto di difesa incompatibile coi principi generali
ricavabili sia dalla *Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali
dell'ordinamento sammarinese* (Legge 8 luglio 1974, n. 59 e ss.mm.) con riferimento
da un lato all'art. 4, commi 1 ("tutti sono uguali davanti alla legge, senza
distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e
religiose") e 3 (La Repubblica assicura pari dignità sociale e uguale tutela dei
diritti e delle libertà"), e dall'altro, all'art. 15, commi 1 ("è garantita la tutela
giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi
della giurisdizione ordinaria, amministrativa e dinanzi al Collegio Garante della
costituzionalità delle norme") e 2 ("il diritto di difesa è tutelato in ogni fase del





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

procedimento giudiziario”).

La presunta violazione del diritto di difesa a causa delle insufficienti capacità economiche della parte a far fronte all’obbligo di cui all’art. 59 della legge n. 85 del 1981 si manifesterebbe, secondo l’appellante, anche rispetto ai principi evincibili dalla CEDU, con riferimento, in particolare, all’art. 6 (“ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente”) e all’art. 14 (“il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”).

Da ultimo, anche dall’art. 1, comma 1, del Protocollo n. 12 alla *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, ratificato dalla Repubblica di San Marino con decreto 18 marzo 2003, n. 30 si ricaverebbe, secondo l’assunto della procura istante, un divieto generale di discriminazione che si pone in netto contrasto con lo sbarramento sancito dall’articolo impugnato (“ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la regione, le opinioni politiche e di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

altra condizione”).

Il vaglio di costituzionalità, lamenta parte appellante, si imporrebbe anche alla luce dei principi generali accolti nel vicino ordinamento italiano, là dove sia la normativa, sia l'elaborazione giurisprudenziale di matrice costituzionale, si sarebbero nel tempo orientate secondo la fondamentale necessità di non subordinare la tutela dei diritti e la pratica attuazione delle ragioni ad essi sottese all'assolvimento di onerosi adempimenti di natura tributaria.

Argomenta sul punto parte appellante, richiamando in via interpretativa le fonti italiane, che già con il DPR n. 131 del 26 aprile 1986 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”), con cui si è prevista la possibilità di utilizzare anche gli atti non registrati quali fonti di prova nel processo (art. 65, comma 6), si sarebbe data concreta applicazione al principio della non discriminazione per motivi economici, ora qui parimenti evocato.

Allo stesso modo, anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 522 del 6 dicembre 2002, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 “nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al primo comma non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata", avrebbe inequivocabilmente sancito un principio generale a tutela dei soggetti che, a causa della propria situazione economica, vedrebbero gravemente compromessa la tutela dei propri diritti laddove non in grado di far fronte alla spesa necessaria per ottenere la copia del provvedimento da utilizzare ai fini dell'esecuzione, e quindi per la concreta realizzazione delle pretese avanzate, in via cautelare o ordinaria, dal Giudice.

Per converso, la procura appellata contesta l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla procura avversaria, deducendo, *in primis*, come la medesima questione sia già stata precedentemente decisa, nei confronti delle medesime parti, nell'ambito di analogo procedimento civile iscritto al n. 42/2015. L'appellato rileva come in tale sede il Commissario della Legge, con ordinanza n. 18 dicembre del 2018 (Doc. 2 delle prodotte di parte appellata), abbia già ritenuto non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della Legge n. 85 del 1981 ivi sollevata e ne chiede, pertanto, la conferma anche in questa sede. Richiama, a tal fine, la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana che, in alcuni risalenti arresti, aveva escluso la fondatezza della eccezione di incostituzionalità della norma che, nel regime anteriore al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, prevedeva analogo onere della preventiva registrazione degli atti prodotti dalle parti in giudizio.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Eccepisce, inoltre, che nel caso della controparte Baccocchi non vi sarebbero neppure i presupposti per la dichiarazione dello stato di povertà dalla stessa invocato anche ai fini della richiesta di accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato: infatti, deduce la procura appellata, il presunto e cospicuo patrimonio immobiliare indirettamente riconducibile alla famiglia Baccocchi, e in fase di verifica da parte dell'ente preposto al riconoscimento del gratuito patrocinio al momento della rilevata eccezione, non sarebbe compatibile con l'accesso al predetto beneficio, né dunque con l'esenzione dal tributo previsto per la registrazione dell'atto prodotto in giudizio.

OSSERVA

1. Ai fini della richiesta valutazione si sottolinea preliminarmente come l'incidente di verifica di legittimità qui richiesto rivesta significativa rilevanza, in ragione del fatto che investe il diritto di difesa delle parti in ambito processuale, e dunque uno dei più rilevanti presidi previsti nella *Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese* (Legge 8 luglio 1974, n. 59 e ss.mm.).

La natura del ricorso, che è appunto definito dalla legge incidentale, impone che la questione posta sia anzi tutto rilevante nell'ambito del giudizio introdotto. Come già autorevolmente affermato dalla suprema magistratura, infatti, "pur nella non chiarissima formulazione che affianca la non manifesta





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

infondatezza la categoria della 'dilatatorietà' - la quale a ben vedere appare rispetto alla prima un *quid pluris* che può comprendere la stessa ma non si esaurisce in essa - ben può sostenersi che nelle fattispecie delle questioni inammissibili perché dilatorie sono sussumibili quelle che, in ordine al giudizio in cui sono sollevate, appaiono relative a norme non prevedibilmente applicabili ai fini della decisione in quel processo, e come tali non rilevanti" (sentenza del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme del 10 febbraio 2004, in procedimento n. 1/2003).

Si rende dunque anzi tutto necessaria la valutazione della rilevanza del sindacato di legittimità costituzionale nel giudizio *a quo*, quale è il presente.

Rilevanza che in effetti si riscontra, atteso che l'eventuale accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte in via incidentale appare idoneo ad incidere sulla pretesa della parte attrice, odierna appellante, condizionandone l'eventuale soddisfazione.

È, infatti, proprio in applicazione di quanto previsto dal dettato normativo oggetto di sindacato incidentale che la parte attrice, odierna appellante, si è vista espungere dal materiale istruttorio prodotto la prova documentale in ordine all'"accordo quadro" del 5 aprile 2011 sopra riferito, con una duplice ricaduta negativa ai fini processuali: per un verso riguardo alla impossibilità di fornire la prova delle ragioni di fatto e di diritto poste a





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

fondamento della domanda introduttiva del giudizio, per altro verso riguardo alla stessa comprensione dell'oggetto del contendere, la cui difficile intelligibilità è stata in primo grado ritenuta causa di nullità della citazione e dunque di rigetto della domanda introduttiva del giudizio. La pretesa risulta pertanto potenzialmente suscettibile di diversa valutazione nell'ipotesi in cui la normativa suddetta venga ritenuta non conforme ai principi costituzionali richiamati quali parametri del giudizio di compatibilità costituzionale.

2. Ritenuta la rilevanza della questione sollevata, occorre altresì pronunciarsi in ordine alla non manifesta infondatezza della stessa, sebbene con valutazione parimenti non dirimente rispetto a quella di esclusiva competenza del Collegio Garante.

Venendo pertanto all'esame delle censure espresse dalla parte rispetto alla norma di cui all'art. 59 della Legge n. 85 del 29 ottobre 1981 ed alle argomentazioni ivi articolate, si osserva come il suddetto articolo, nel sancire il divieto per il giudice di prendere in considerazione, ai fini della decisione, atti e documenti che non siano stati previamente sottoposti alla formalità della registrazione, non appaia coerente con il principio di inviolabilità del diritto di difesa sancito dall'art. 15, commi 1 e 2, della *Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese*, né, per altro verso, con il principio che vieta qualunque discriminazione (ivi compresa evidentemente





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

quella basata sulle condizioni economiche della parte che invochi tutela giurisdizionale), principio che trova espressa enunciazione normativa sia a livello costituzionale interno, nella Carta dei Diritti (art. 4, comma 1), sia a livello comunitario, in particolare negli artt. 6, 14 della CEDU e 1 del Protocollo 12 alla CEDU, cui la Repubblica di San Marino ha aderito con Decreto Reggenziale n. 22 del 9 marzo 1989.

Appare del tutto pertinente, *in primis*, il richiamo che la parte istante compie alla disciplina dettata dall'art. 15, commi 1 ("è garantita la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e dinanzi al Collegio Garante della costituzionalità delle norme") e 2 ("il diritto di difesa è tutelato in ogni fase del procedimento giudiziario") della citata *Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese*: è, infatti, evidente come il divieto per le parti processuali di avvalersi ai fini probatori di un determinato contratto o documento asserito probante della pretesa avanzata - divieto evidentemente scaturente dalla disposizione qui impugnata in caso di mancato adempimento dell'onere di registrazione - si traduca in una indiretta limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, viceversa incondizionatamente riconosciuto, in forza delle disposizioni sopra riferite, come ineludibile e incompressibile valore fondante dell'ordinamento.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Occorre peraltro considerare come tale limitazione ridondi, in definitiva, in danno non solo della parte, ma altresì del pieno, equo svolgimento della funzione giurisdizionale e dell'efficiente amministrazione della giustizia, viepiù laddove dall'atto prodotto possa verosimilmente dipendere la prova della eventuale fondatezza della pretesa o, come nel caso di specie, la stessa oggettiva comprensione del *thema decidendum* sottoposto allo scrutinio del giudice; principio, quello dell' "equo" processo, che trova a sua volta espresso presidio nell'art. 6 della CEDU, pure invocato dall'appellante ("ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente") siccome sacrificato dall'art. 59 della Legge n. 85 del 29 ottobre 1981.

Dirimente appare in merito la considerazione che tale sacrificio sia imposto, peraltro, non già per assicurare al processo uno svolgimento conforme alla sua funzione, bensì per il soddisfacimento di interessi (per quanto rilevanti e meritevoli, tuttavia) estranei alle finalità processuali, e comunque da valutarsi, nell'ambito giudiziario, rispetto ad esse necessariamente recessive. Pare infatti innegabile che l'esigenza di assicurare allo Stato la riscossione di un tributo debba cedere - *rectius* non possa assurgere a condizione determinante e/o escludente - rispetto alla prioritaria necessità per l'ordinamento di garantire effettività alla tutela giurisdizionale, in armonia con la finalità di assicurare piena tutela del diritto di difesa, come sancito dalle fonti apicali già richiamate.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

D'altra parte, appare conferente richiamare - sebbene *ad abundantiam* e in funzione di criterio ermeneutico - la sentenza n. 333/2001 della Corte costituzionale italiana, la quale, nel dichiarare (appunto) l'illegittimità costituzionale della norma che condizionava al pagamento di alcune imposte, fra cui quella di registro, l'esercizio dell'azione esecutiva di rilascio dell'immobile locato, ha propriamente affermato il principio secondo il quale l'onere fiscale non risulta lesivo del diritto alla tutela giurisdizionale solo ove tenda ad assicurare al giudizio uno svolgimento coerente con le specifiche esigenze del processo stesso e non risulti, invece, funzionale al soddisfacimento di interessi ulteriori ed estranei alle finalità processuali *stricto sensu* intese.

Chiaro e condivisibile appare il giudizio di valore ivi espresso, per cui, nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo sia destinato a cedere, peraltro anche indipendentemente dall'importo della registrazione e dalle concrete condizioni economiche del soggetto.

Il sospetto di illegittimità costituzionale del citato art. 59 pare dunque fondato alla luce della necessità di scongiurare qualsivoglia condizionamento, e dunque anche quelli eventualmente derivanti da prescrizioni di natura tributaria, alla tutela delle ragioni delle parti in giudizio, fermo restando - a fini meritevoli ma esorbitanti rispetto a quelli processuali - il diritto dell'Ufficio competente di





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

agire coattivamente per la riscossione del tributo non assolto.

In tal senso va inteso, infatti, il riferimento alle “condizioni economiche” contenuto nelle disposizioni invocate a sostegno dell’eccezione di incostituzionalità, nella specie gli articoli 4, comma 1, della *Carta dei Diritti* (“tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose”); 4, comma 3 prima parte, della medesima l. 59/74 (“la Repubblica assicura pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà”); 14 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali* (“il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”) e 1, comma 1, del relativo *Protocollo n. 12* (“ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la regione, le opinioni politiche e di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”).

Ne deriva che le capacità economiche del soggetto non possano e non debbano costituire criterio selettivo dell’accesso alla tutela giurisdizionale, in tale





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

perverso effetto conduce per contro il disposto dell'articolo 59 della legge 85/'81 il quale, inibendo alla parte la produzione in giudizio di atti non registrati, non solo ne limita, ma potenzialmente ne elide (come in caso di oneri di registrazione proibitivi) il diritto di far valere le proprie ragioni in giudizio.

Né a ben vedere il sollevato sospetto di illegittimità costituzionale può dirsi scongiurato dall'operatività della normativa in tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato la quale, siccome diversa per *ratio*, presupposti e requisiti di operatività, risulta obiettivamente inestensibile alla diversa fattispecie in esame – produzione in giudizio di documenti a fini probatori – e la cui pretesa assimilazione risulta pregiudizievole dei richiamati principi fondamentali, primo fra tutti il diritto di difesa.

Altro infatti è lo “stato di povertà”, la cui dimostrazione è condizione per l'accesso al gratuito patrocinio (Legge 20 dicembre 1884, come modificata dall'art. 13, l. n. 102 del 2015), altra l'incapacità-impossibilità del soggetto di affrontare costi di registrazione particolarmente onerosi (come nel caso di specie): situazioni obiettivamente non legate da nesso di reciprocità, e tanto meno coincidenti, risultando la prima – lo stato di povertà – obiettivamente più grave della seconda, e come tale integrando condizione più stringente e di meno agevole dimostrazione. E' infatti ben plausibile che la parte si trovi nella impossibilità di assolvere ad un onere di registrazione tanto ingente quale quello





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

in oggetto, senza che tuttavia essa versi (e sia in grado di allegare e dimostrare di essere) in stato di povertà.

Limitare dunque l'eventuale esenzione dalle imposte, ai fini dell'utilizzo processuale del documento, alla possibilità di accesso al gratuito patrocinio - a sua volta subordinata alla più stringente condizione (della dimostrazione) dello stato di povertà - si risolve nella negazione, o comunque nel pregiudizio, del diritto di difesa giudiziale della parte che, pur non versando in stato di povertà, tuttavia non abbia risorse economiche sufficienti ad affrontare il costo di registrazione di documenti fondanti la propria pretesa giudiziaria.

E la dimostrazione che il sistema normativo in esame, nella misura in cui nega il diritto di allegare in giudizio documenti se non in regola con l'imposta di registrazione (e solo in via residuale subordina l'esenzione dalle imposte di registrazione del documento a fini di utilizzo processuale alla concessione del gratuito patrocinio), non risulta idoneo a garantire adeguatamente l'inviolabilità del diritto di difesa di cui all'art. 15 l. 59/74, risulta cristallizzata proprio nella vicenda che ci occupa.

Lo svolgimento e l'esito della istanza di gratuito patrocinio - non compiuto e non prevedibile al momento in cui il Commissario della legge già investito della questione ne ha decretato l'infondatezza sull'astratto presupposto che l'accesso al gratuito patrocinio garantirebbe (indiretta) tutela





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

anche al diritto di esenzione dall'imposta di registrazione - siccome invece definiti e noti in questo procedimento, danno ora evidenza che tale tutela del diritto di difesa della parte in giudizio non risulta affatto garantita, in concreto, in via di effettività e rispetto a tutti i cittadini, in presenza del divieto di cui al citato art. 59.

Risulta infatti in atti che a fronte dell'istanza avanzata in data 11 novembre 2019 dall'odierno appellante di ammissione al gratuito patrocinio, funzionale alla conseguente esenzione dalle imposte di bollo e di registro sugli atti da utilizzare nel giudizio (art. 11, l. 20 dicembre 1884, come mod. dalla l. 1 luglio 2015, n. 102), e a fronte del relativo diniego, peraltro intervenuto soltanto in data 14 luglio 2021, il mancato accertamento del (diverso e più grave) stato di povertà ha in concreto precluso alla parte il diritto all'esenzione dall'imposta di registrazione, e con esso il correlato fondamentale diritto di difesa in giudizio.

Risulta pertanto non utilmente invocabile, siccome peraltro superata dagli esiti concreti della vicenda, come tali evidentemente non trascurabili, la valutazione condotta in via astratta e prognostica nella precedente ordinanza relativa al medesimo incidente di costituzionalità.

In ogni caso, a corroborare la fondatezza della questione sollevata si osserva che il fatto stesso di porre il cittadino di fronte all'alternativa di agire in giudizio potendo provare le proprie ragioni - a condizione di pagare l'imposta





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

di registrazione - ovvero rinunciare alla (prova della) azione giudiziaria, non essendo in condizioni economiche tali da affrontare il costo delle imposte di bollo e registro dei documenti probanti, finisce per precludere (o quanto meno irragionevolmente ostacolare) l'esperimento della tutela giurisdizionale, in spregio al diritto di difesa del cittadino. Ciò vieppiù considerando che l'onere tributario richiesto non si esaurisce nell'imposta sugli atti giudiziari (cfr. legge 25 luglio 2003, n. 99 e ss. modifiche e integrazioni), bensì riguarda imposte che, come quella di registrazione, non hanno pertinenza con la natura e la finalità del giudizio, né sono razionalmente collegate alla pretesa ivi dedotta.

Vero è peraltro che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo emerge che il diritto di ricorso ad un giudice non debba intendersi in senso assoluto ed incondizionato, potendo contenere restrizioni; ma risulta comunque dirimente che anche tale ragionevole interpretazione postula che eventuali limitazioni o condizioni risultino proporzionate, funzionali ad uno scopo legittimo e comunque tali da non pregiudicare il diritto di accesso alla giustizia e di difesa nella sua stessa sostanza, ivi includendo anche le condizioni connesse al pagamento delle spese di giustizia (cfr., sentenze del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, EU:C:2010:811, punti 45, 52 e 60, e del 6 ottobre 2015, *Orizzonte Salute*, C-61/14, EU:C:2015:655, punti 72 e 79, nonché Corte eur. D.U., 8 giugno 2006, *V.M. c. Bulgaria*, CE:ECHR:2006:0608JUD004572399, §§





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

41 e 42 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, se, per un verso, l'imposta sugli atti giudiziari, istituita dalla legge del 25 luglio 2003, n. 99, nel testo sostituito dall'art. 1 del Decreto Reggenziale 1 dicembre 2003, n. 157, andando ad assorbire tutte le imposte di bollo e le imposte di registro "dovute per gli atti assoggettati ad imposta solamente in caso d'uso e per gli atti assoggettati ad imposta fissa", configura una prestazione fiscale in stretta e razionale correlazione con il processo, alla stregua di una vera e propria tassa giudiziaria, per contro l'onere fiscale proporzionale imposto dall'art. 59 *de quo* per l'uso di documenti necessari per la pronuncia finale del giudice si pone come modalità di attuazione dell'interesse generale - estraneo al processo - alla riscossione dei tributi. Tale interesse, per quanto rilevante e meritevole, non può tuttavia trovare il suo presidio istituzionale all'interno del processo, stante l'inviolabilità del sovraordinato diritto alla tutela giudiziaria.

L'interesse generale alla riscossione del tributo, peraltro, può dirsi sufficientemente tutelato dall'obbligo di comunicazione all'Ufficio previsto dall'art. 6 della legge 25 luglio 2003 n. 99 (Pagamento delle Imposte di Registro proporzionali o progressive), a' termini del quale "dopo la sentenza, il decreto di archiviazione o qualunque altro provvedimento che ponga fine alla causa o procedura, il Cancelliere civile esamina il fascicolo processuale ed individua gli





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

atti a cui la legge applica un'imposta di registro, che non sia riassorbita dall'imposta di registro giudiziale istituita dalla presente legge, così come previsto nel precedente articolo 4" (comma 1).

Secondo il citato articolo 6, inoltre, "entro i 60 giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, decreto o altro provvedimento che conclude la causa o procedura, di cui al comma che precede, dopo avere trattenuta una copia conforme degli atti o documenti, provvede a trasmettere all'Ufficio del Registro tutti i documenti dai quali risultano gli atti soggetti ad un'imposta di registro non riassorbita da quella giudiziale" (comma 2).

E d'altra parte proprio sulla base di un medesimo obbligo di comunicazione al competente Ufficio finanziario, finalizzato a consentire allo stesso di procedere alla riscossione coattiva del tributo non spontaneamente assolto nei termini di legge, la stessa Corte Costituzionale italiana ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata. Nella citata pronuncia (n. 522 del 6 dicembre 2002), invocata dall'appellante, il Giudice delle Leggi ha





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

parimenti ritenuto in contrasto con il diritto di difesa, sancito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione italiana, la norma che subordinava al pagamento dell'imposta di registrazione il rilascio della copia esecutiva della sentenza o di altro provvedimento da utilizzare ai fini dell'esecuzione, con ciò venendo ad estendere alle copie esecutive da utilizzare nell'espropriazione forzata l'esonero dalla registrazione già prevista espressamente dal comma 1 dell'art. 66 per gli "originali, copie ed estratti di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio".

Con ragionamento perfettamente sovrapponibile alla questione in esame, la Corte Costituzionale italiana ha dunque condivisibilmente reputato non giustificabile che "l'inadempimento dell'obbligazione tributaria – che pure non ha precluso lo svolgimento del processo di cognizione fino all'emanazione della sentenza (o di altro provvedimento esecutivo) ed ha determinato solo la comunicazione da parte del cancelliere all'ufficio del registro degli atti non registrati – impedisc[a] poi che alla sentenza (o al provvedimento esecutivo) sia data attuazione mediante l'esercizio della tutela giurisdizionale in via esecutiva".

Appare evidente che alla base di tale argomentazione non si ponga esclusivamente la *ratio* volta a rimediare all'irragionevolezza di un differente trattamento di situazioni simili, bensì soprattutto l'esigenza di uniformare la





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

disciplina dettata dall'art. 66 per il rilascio delle copie delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi al principio generale accolto dal precedente art. 65 che ha soppresso *in toto* il divieto di utilizzazione in giudizio di atti non registrati, divieto vigente nella disciplina anteriore alla legge n. 825 del 1971 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria"). Come noto, quest'ultima legge aveva infatti imposto al legislatore delegato, come principio di delega, di eliminare "ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi" (articolo 7, n. 7).

In attuazione di tale principio, l'articolo 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, il cui contenuto è poi sostanzialmente confluito nell'articolo 65 del d.P.R. n. 131 del 1986, ha soppresso il divieto di utilizzazione in giudizio di atti non registrati ed al suo posto ha previsto l'obbligo del cancelliere di inviarli all'ufficio del registro.

Alla luce di quanto sopra, non coglie nel segno il richiamo, effettuato da parte appellata a sostegno della ritenuta infondatezza della sollevata eccezione di costituzionalità, alla precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana degli anni '60, contraria al giudizio di fondatezza dell'eccezione di incostituzionalità siccome effettuato nel giudizio *a quo* dalla parte resistente.

Depone anzi in senso contrario, e con effetto dirimente, la considerazione che lo stesso vicino legislatore, recependo le istanze di effettiva





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

garanzia del principio dell'inviolabilità del diritto di difesa, abbia infine nettamente optato, mediante l'introduzione dell'articolo 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (trasfuso nel successivo articolo 65 del d.P.R. n. 131), per la radicale eliminazione del divieto di utilizzare in giudizio atti non registrati: con ciò chiaramente sancendo il principio per cui l'eventuale inadempimento dell'obbligazione di pagamento dell'imposta di registro, emergente in occasione del processo di cognizione, non possa neppure potenzialmente precluderne il fisiologico, funzionale svolgimento e condizionarne il relativo esito.

Alla luce delle superiori argomentazioni, si ritiene ad un primo vaglio, qual è quello affidato in questa fase e nel presente ruolo, che nel necessario bilanciamento fra l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 15 della *Dichiarazione dei diritti* e quello alla riscossione dei tributi, il primo risulti meritevole di tutela poziore, tuttavia non adeguatamente e ragionevolmente garantita dalla vigente normativa in esame.

In ordine a tali rilievi, il promosso vaglio incidentale risulta non manifestamente infondato, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge qualificata n. 55 dell'anno 2003, proprio in relazione al ravvisato contrasto del citato art. 59, l. 29 ottobre 1981, n. 85 con l'articolo 15, commi 1 e 2, della l. n. 59/74 (e ss.mm.); oltre che con l'articolo 4, commi 1 e 3, della medesima l. n. 59/74 (e ss.mm.) e con gli articoli 6 e 14 della *Convenzione per la salvaguardia dei*





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e, infine, con l'articolo 1, comma 1, del relativo *Protocollo* n. 12.

Sulla scorta delle superiori motivazioni:

DICHIARA


Ammissibile, in quanto rilevante, non manifestamente infondata e non dilatoria, la suddetta istanza di verifica di legittimità costituzionale in via incidentale del citato art. 59, l. 29 ottobre 1981, n. 85, in relazione: agli articoli 15, commi 1 e 2, e 4, commi 1 e 3, della l. n. 59/74 (e ss.mm.); nonché agli articoli 6 e 14 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, e all'articolo 1, comma 1, del relativo *Protocollo* n. 12.

MANDA

alla Cancelleria affinché provveda alla urgente notifica della presente ordinanza ai procuratori delle parti e al Procuratore del Fisco, che ha facoltà di prendere visione delle comparse rispettivamente depositate in ordine alla questione di costituzionalità, nonché per la trasmissione della presente ordinanza e del relativo fascicolo di causa all'Onorevole Collegio Garante della Costituzionalità delle norme.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge qualificata 25 aprile 2003, n. 55, il giudizio rimarrà sospeso fino al giorno in cui gli atti saranno restituiti






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

ad opera della Cancelleria dell'Onorevole Collegio Garante.

Così deciso a Borgo Maggiore, il giorno 25 del mese di aprile dell'anno
2022.

IL GIUDICE D'APPELLO

Prof. Avv. Laura di Bona



1 TRIBUNALE COMMERZIALE
Cancelleria Civile

Il Cancelliere attesta che la presente copia
composta di n. 23 fogli è conforme
all'originale del Decreto/Sentenza ORDINANZA
ISTANZA 25/04/2022 ed è rilasciata
all'Ufficiale Giudiziario a fine di notifica.

San Marino, 28 APR. 2022 Il Cancelliere

Cronologico n° 8088, Causa Civile 145 /2014 ,Appello42/2017
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dichiaro di notificare a: Avv. Baccocchi
Francesca Maria in data odierna copia di quanto sopra indicato mediante
consegna fattane :
a) a mani proprie presso
b) a mani proprie di
presso
c) a mani di
tale qualificatosi presso
il quale mi dichiara di essere incaricato a ricevere l'atto e di curarne la consegna
di notifica trasmessa a mezzo raccomandata elettronica
e) altro

San Marino,

28 APR 2022



Ufficiale Giudiziario

[Handwritten signature]